Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 14 dicembre 1925** — **Numero 289**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato ne'i Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10.30, in udienza solenne, S. E. il signor Valdemaras Carneckis, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Lituania.

Roma, addì 12 dicembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2425.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2153.

Tariffa postale speciale per il carteggio della lotteria a beneficio dell'Unione italiana dei ciechi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31, 40 e 42 del testo unico delle leggi sul servizio postale approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, modificati con la legge 2 luglio 1912, n. 748, e con il R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316;

Visto il R. decreto n. 2971 del 2 dicembre 1923;

Vista la legge n. 1244 del 18 giugno 1925 con la quale è stata autorizzata una lotteria nazionale a favore della Unioni italiana dei ciechi;

Vista la domanda con la quale l'Unione italiana dei ciechi chiede che al carteggio riguardante la lotteria nazionale autorizzata a suo favore sia estesa la tariffa postale vigente per le carte punteggiate ad uso dei ciechi;

Ritenuto che, per lo scopo altamente umanitario della lotteria, è opportuno accordare, anche per quanto riguarda il servizio postale, le agevolazioni richieste dalla Unione italiana dei ciechi;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione italiana dei ciechi è autorizzata a spedire in conto corrente postale il carteggio relativo alla lotteria nazionale concessa con legge n. 1244 del 18 giugno 1925.

Art. 2.

Alla spedizione del carteggio di cui all'articolo precedente sono applicabili le disposizioni del R. decreto n. 2971 del 2 dicembre 1923, salvo le maggiori agevolazioni concesse col presente decreto-legge.

Art. 3.

I pieghi contenenti il carteggio di cui all'art. 1 possono essere spediti anche completamente chiusi e possono contenere non soltanto biglietti, bollettari, circolari e manifesti a stampa, ma anche la corrispondenza che si riferisce alla lotteria.

Art. 4.

Al carteggio di cui agli articoli precedenti sono applicabili la tassa di centesimi 2 per ogni chilogrammo e la tassa di raccomandazione di centesimi 10 stabilite per le carte punteggiate ad uso dei ciechi.

In caso di smarrimento di pieghi raccomandati o di perdita totale del contenuto di essi è dovuta la indennità di L. 5 per piego.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2426.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. 2154.

Istituzione di un posto di aiuto bibliotecario e di un posto di assistente dell'ufficio cartografico del Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei ruoli organici del Ministero delle colonie (tabella n. 25, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) sono aggiunti un posto di aiuto bibliotecario (gruppo *B*, grado 11°) e un posto di assistente dell'ufficio cartografico (gruppo *C*, grado 11°).

Nella prima attuazione della presente disposizione, i posti suddetti potranno essere conferiti ad ufficiali o applicati coloniali ausiliari, del personale straordinario della Tripolitania, in servizio del Ministero, che dal Consiglio di amministrazione vengano riconosciuti in possesso dei necessari requisiti e che siano stati già incaricati delle relative mansioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2427.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2152.

Aumento di un membro nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Riconosciuta la necessità di completare il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi, elevando a due funzionari i rappresentanti del Ministero delle finanze;
Sentito il Consiglio di amministrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, è aumentato di un consigliere in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925
Atti del Governo, registro 243, foglio 75. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2428.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2156.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento della competenza:

Cap. n. 187 (aggiunto). — Spese per la compilazione dei progetti, la direzione dei lavori, l'acquisto e l'occupazione delle aree, ecc. . L. 1,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 138. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi, ecc. . . . . . » 1,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2429.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2155.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo al Ministero delle colonie per opere idrauliche nel fiume Gasc nella Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1925-26, al Ministero delle colonie, un mutuo di L. 3,000,000 occorrente per opere idrauliche nel fiume Gasc intese alla coltivazione irrigua della pianura di Tessenei in Eritrea.

Art. 2.

Il detto mutuo sarà ammortizzato in 40 annualità comprensive di una quota di capitale e degli interessi a scalare del 4.50 per cento decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del prelevamento.

Le quote annuali comprensive degli interessi e della rata di ammortamento del capitale saranno pagate ogni anno

entro il 25 giugno, dal Ministero delle colonie, a carico dei fondi inscritti nel bilancio dell'Eritrea.

Sulle somme prelevate nel corso dell'anno che precede l'inizio dell'ammortamento sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Con decreto del Ministero delle finanze, sarà provveduto alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2430.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1925, n. 2157.

Istituzione di una Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di dare incremento agli studi della Storia d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Roma, presso il Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento, una Scuola di storia moderna e contemporanea, con lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio degli atti e dei documenti utili ad illustrare la Storia d'Italia dal secolo XVI sino ai nostri giorni e di curarne la pubblicazione.

Art. 2.

Alla Scuola sarà preposto un direttore, scelto dal Comitato nazionale predetto fra i suoi membri, il quale durerà in carica un triennio e potrà essere rieletto.

Art. 3.

Presso la Scuola potranno essere comandati, per il conseguimento dei fini a cui essa intende, insegnanti di Istituti medi d'istruzione del Regno, in numero non superiore a tre contemporaneamente, e non più di un funzionario degli Archivi di Stato.

Il comando avrà la durata di un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Agli insegnanti comandati come innanzi sono applicabili, nei riguardi della carriera, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con Nostro decreto del 27 novembre 1924, n. 2367.

Art. 4.

Potranno essere addette alla Scuola altre persone, anche se estranee alla pubblica amministrazione, le quali abbiano mostrato speciali attitudini alle ricerche e agli studi storici.

Art. 5.

Il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento proporrà le persone da chiamare presso la Scuola, e con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, stabilirà le norme per disciplinare l'ordinamento e l'attività della Scuola stessa.

Art. 6.

Per le spese di qualunque natura occorrenti ai fini della suddetta Scuola è assegnato un fondo di annue L. 50,000.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto al relativo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 7.

L'art. 1 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, è modificato come segue:

« E' istituita in Roma, presso l'Istituto storico italiano, una Scuola storica nazionale, con lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio degli atti e dei documenti utili ad illustrare la Storia d'Italia per il periodo medioevale, sino al secolo XV, e di curarne la pubblicazione ».

Art. 8.

Su proposta del Consiglio direttivo della Scuola storica nazionale, istituita come innanzi presso l'Istituto storico italiano, potrà essere comandato, oltre agli insegnanti d'Istituti medi d'istruzione dei quali è parola nei Nostri decreti 31 dicembre 1923, n. 3011 e 16 luglio 1925, n. 1343, anche un funzionario degli Archivi di Stato per un periodo di tre anni, prorogabile per non oltre un biennio successivo.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — FEDELE — FEDERZONI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 80. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2431.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2158.

Disposizioni concernenti il personale d'ordine del ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 88 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Veduto l'art. 47 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e di quelle del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale d'ordine del ruolo dei monumenti, gallerie, musei e scavi di antichità è considerata come servizio effettivo nel grado l'anzianità riconosciuta al personale predetto agli effetti del collocamento nelle tabelle approvate col R. decreto 13 maggio 1920, n. 715.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° dicembre 1923 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2432.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2160.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella frazione Cittadella del Capo, del comune di Bonifati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Viste le deliberazioni 2 aprile 1924 e 15 febbraio 1925 rispettivamente del Commissario prefettizio e del Consiglio comunale di Bonifati relative alla istituzione nella frazione di Cittadella del Capo di un separato ufficio di conciliazione;
Visto il rapporto 26 giugno 1925, n. 1875, del primo presidente della Corte d'appello di Catanzaro, conforme al parere espresso dal procuratore generale presso la stessa Corte con foglio 9 giugno 1925, n. 6393;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito un separato ufficio di conciliazione nella frazione Cittadella del Capo, del comune di Bonifati, con giurisdizione nel territorio della stessa frazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2433.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1925, n. 2162.

Norme che regolano la materia dei mutui all'estero da parte di privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ogni Ente pubblico, Società commerciale o Ditta che voglia contrarre prestiti all'estero sotto qualunque forma, per durata superiore ad un anno, non potrà darvi attuazione se non dopo avere ottenuto apposita autorizzazione del Ministro per le finanze.
Tale autorizzazione dovrà essere richiesta con domanda corredata da documenti dai quali risultino la causale del prestito, le condizioni preliminarmente convenute e tutti gli altri elementi di giudizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2434.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2129.

Erezione in Ente morale della Biblioteca civica di Varese.

N. 2129. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Biblioteca civica di Varese viene eretta in Ente morale; ne viene approvato lo statuto organico ed al tempo stesso è autorizzata ad accettare il legato di L. 100,000, disposto in suo favore dal cav. Giulio Baratelli.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Druogno (Novara) e di Contessa Entellina (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Druogno, in provincia di Novara.

MAESTÀ,

Due successive inchieste eseguite sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Druogno, hanno accertato il profondo disordine degli uffici comunali, il disinteresse degli amministratori, la negligenza del segretario, sistematicamente assente, perchè assorbito in affari di commercio, e di recente denunciato alla autorità giudiziaria ed arrestato per distrazione di depositi comunali.

Ogni tutela del vasto patrimonio boschivo viene trascurata; lotti di alberi sono stati venduti a prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla perizia degli agenti fiscali, nè è stato realizzato il corrispettivo delle vendite fatte negli anni 1920-1923, mentre rilevanti quantità di piante sono state vendute simulandone l'incanto.

Inoltre l'Amministrazione si è abbandonata ad un deplorevole sperpero del pubblico danaro, ricorrendo ad irregolarità contabili, per giustificare spese riguardo alle quali mancavano gli stanziamenti e per rendere possibili i pagamenti non autorizzati.

E' stato ancora accertato che la riscossione delle entrate viene trascurata, che i relativi ruoli sono compilati con errori ed omissioni a danno del Comune, che i conti dal 1914 al 1920, distrutti da un incendio, non sono stati ancora ricompilati, mentre quelli dal 1921 al 1923 contengono gravi errori.

Numerose e non lievi irregolarità e abusi sono state infine riscontrate nella esecuzione di lavori, nella alienazione di materiali, nella gestione di tesoreria.

Alcuni amministratori hanno tratto illeciti vantaggi dall'esercizio delle proprie cariche.

In tale situazione, poichè il disordine della civica azienda, richiede, a porvi riparo, pronti ed eccezionali provvedimenti, mentre non potrebbe farsi alcun affidamento sulla Amministrazione elettiva, che nemmeno dopo le contestazioni fattele in seguito alla prima inchiesta ha curato di rimuovere i lamentati inconvenienti, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. Al che provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Druogno, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Inglese Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Contessa Entellina, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Contessa Entellina per la ripercussione che nella propria compagine hanno avuto le accese competizioni di parte, ha funzionato a stento ed in modo irregolare, trascurando i più importanti problemi del Comune.

L'accentuarsi delle animosità fra le fazioni in contesa, ha di recente determinato da un lato, la crisi dell'Amministrazione, con le dimissioni di oltre un terzo dei consiglieri comunali e con la conseguente paralisi dell'attività dell'Ente, e dall'altro, manifestazioni così gravi da destare preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Poichè l'attuale tensione degli animi non consente la sollecita convocazione dei comizi per la integrazione dell'Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Genovese Luigi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data della ricevuta: 27 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Coniugi Matano Cristina e Fabozio Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 462, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3545 — Data della ricevuta: 15 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: notaio Decaroli Goffredo fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 3 — Ammontare della rendita: L. 1995, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1327 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Rusconi Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 21, consolidato 3.50 per cento, senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data della ricevuta: 21 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Leonessa Giacomo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 175, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 21 luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1568 — Data della ricevuta: 19 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Boni Amalia di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 590, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 9366 — Data del certificato di deposito: 11 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione R. tesoreria di Genova — Intestazione del certificato di deposito: Bruzzone Michele fu Andrea, conduttore della Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova — Titoli del debito pubblico: 1 certificato di deposito, capitale L. 32,000.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 8647 — Data del certificato di deposito: 31 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, Roma — Intestazione del certificato di deposito: Bracale Emilia fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 3 certificati di deposito, capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 1045 — Data del certificato di deposito: 4 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Filiale Banca d'Italia di Spezia — Intestazione del certificato di deposito: Manfredi Prospero di Luigi — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato di deposito, capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 349 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 12 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione del certificato: Castrogiovanni Rosario fu Ignazio — Cartelle al portatore: n. 1 — Capitale nominale: L. 1000 — Consolidato: 3.50 per cento (1906).

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 7219 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 17 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Genova — Intestazione del certificato: Vagge Gio. Batta fu Francesco — Cartelle al portatore: n. 25 — Capitale nominale L. 26,100 — Consolidato: 3.50 per cento (1906)

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 1538 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 10 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Palermo — Intestazione del certificato: De Gregorio Emma fu Francesco — Cartelle al portatore: n. 11 — Capitale nominale: L 20,900 — Consolidato: 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 140 — Data della ricevuta: 30 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Corongiu Giovanni Battista fu Giovanni Maria per conto di Aruch Enrico, comune di Fauglia — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento della borsa di studio « Gelasio Caetani » a favore dei laureati italiani in ingegneria.

In conformità alle norme dell'apposito regolamento è aperto fra i laureati italiani in ingegneria un concorso per il conferimento della borsa di studio « Gelasio Caetani ».

Coloro che intendono concorrere alla borsa debbono farne domanda all'Associazione Italo-Americana in Roma, corso Umberto I, 271, entro un mese dalla data di pubblicazione del bando di con-

corso nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, e debbono unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita da cui risulti che il candidato abbia una età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 31;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta;

4° stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato da cui risulti il numero dei componenti della famiglia e le condizioni economiche della stessa;

5° diploma originale conseguito in una università o istituto superiore del Regno della laurea in ingegneria o certificato di conseguita laurea.

I candidati debbono inoltre dimostrare di avere adeguata conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata e dichiarare per iscritto che si obbligano in caso di conferimento della borsa, a passare un intero anno in una università americana la cui scelta, fatta dal candidato, deve essere approvata dalla Commissione esaminatrice. Debbono indicare il programma di studi che intendono compiere e presentare tutti quegli altri documenti che ritengano utili a comprovare la propria preparazione scientifica e professionale nonchè le relazioni di cui potessero disporre in America.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che si riunirà in Roma e sarà composta da:

un rappresentante dell'Ambasciata degli Stati Uniti dell'America del Nord;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Associazione Italo-Americana;

un rappresentante dell'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani.

Faranno inoltre parte di diritto di tale Commissione, il principe ing. Gelasio Caetani, il Westinghouse professore della Società Italy-America, il prof. Raffaele Bastianelli o il prof. Giuseppe Bastianelli e il comm. Guido Yung.

La Commissione in base alle domande e ai documenti dei candidati procederà ad una prima selezione dei concorrenti chiamando poi coloro su cui avrà fermato l'attenzione per un esame in Roma.

L'esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale di inglese nella quale i concorrenti, oltre a provare il possesso della lingua inglese, dovranno dimostrare di avere una sufficiente conoscenza della storia, della vita e delle tradizioni americane.

Il giudizio della Commissione sarà concretato in apposita relazione scritta che sarà pubblicata nel Bollettino del Ministero che ha bandito il concorso.

Tale giudizio è inappellabile.

Il vincitore della borsa dovrà passare l'intero anno scolastico (settembre 1926-giugno 1927) in America, presso l'università prescelta e avrà l'opportunità di visitare i grandi stabilimenti e le grandi aziende degli Stati Uniti.

Egli avrà inoltre obbligo di partire per l'America entro il termine che gli verrà assegnato dalla Commissione esaminatrice.

L'importo della borsa è di dollari 1200 e sarà così corrisposta:

dollari 150 saranno consegnati in Roma esclusivamente per le spese di viaggio;

dollari 250 saranno consegnati in New York all'arrivo.

I rimanenti 800 dollari gli saranno corrisposti secondo le modalità che disporrà la Italy-America Society in New York e dovranno bastare alla fine dell'anno scolastico anche per il rimpatrio se è desiderato.

Regolamento per il conferimento della borsa di studio per laureati italiani in scienze tecniche « Ing. Gelasio Caetani ».

Art. 1.

La Società Italy-America di New York, allo scopo di intensificare relazioni intellettuali fra l'Italia e l'America mette a concorso annualmente una borsa di studio di dollari 1200 per giovani laureati italiani desiderosi di studiare i metodi tecnici in uso nell'organizzazione produttiva americana.

In omaggio a S. E. l'ing. Gelasio Caetani, ex Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti dell'America del Nord, la borsa sarà intitolata al suo nome.

La borsa sarà conferita successivamente un anno a laureati in ingegneria, un anno a laureati in chimica o fisica, un anno a laureti in scienze agrarie o in scienze commerciali, e cioè a ciascuna categoria di detti laureati in un anno di ogni triennio.

Art. 2.

Su richiesta dell'Associazione Italo-Americana di Roma, in collaborazione con la Società Italy-America di New York, il concorso sarà bandido dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero dell'economia nazionale, a seconda che la borsa messa a concorso sia destinata a laureati in ingegneria, in chimica o fisica, ovvero a laureati in scienze commerciali o in agraria.

Il bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino ufficiale del Ministero da cui il concorso è bandito.

Art. 3.

Coloro che intendono concorrere alla borsa debbono farne domanda all'Associazione Italo-Americana in Roma entro un mese dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino del Ministero, e debbono unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita da cui risulti che il candidato abbia una età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 31;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta;

4° stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato da cui risulti il numero dei componenti della famiglia e le condizioni economiche della stessa;

5° diploma originale conseguito in una università o istituto superiore del Regno della laurea richiesta dal bando di concorso o certificato di conseguita laurea.

I candidati debbono inoltre dimostrare di avere adeguata conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata e dichiarare per iscritto che si obbligano in caso di conferimento della borsa, a passare un intero anno in una università americana la cui scelta, fatta dal candidato, deve essere approvata dalla Commissione esaminatrice. Debbono indicare il programma di studi che intendono compiere e presentare tutti quegli altri documenti che ritengono utili a comprovare la propria attività scientifica e professionale nonchè le relazioni di cui potessero disporre in America.

Art. 4.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che si riunirà in Roma e sarà composta da:

un rappresentante dell'Ambasciata degli Stati Uniti dell'America del Nord;

un rappresentante del Ministero che ha bandito il concorso;

un rappresentante dell'Associazione Italo-Americana;

un rappresentante dell'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani.

Faranno inoltre parte di diritto di tale Commissione, S. E. Don Gelasio Caetani, il Westinghouse professore della Società Italy-America, il prof. Raffaele Bastianelli o il prof. Giuseppe Bastianelli e il comm. Guido Yung.

La Commissione in base alle domande e ai documenti dei candidati procederà ad una prima selezione dei concorrenti chiamando poi coloro su cui avrà fermato l'attenzione per un esame in Roma.

L'esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale di inglese nella quale i concorrenti, oltre a provare il possesso della lingua inglese, dovranno dimostrare di avere una sufficiente conoscenza della storia, della vita e delle tradizioni americane.

Il giudizio della Commissione sarà concretato in apposita relazione scritta che sarà pubblicata nel Bollettino del Ministero che ha bandito il concorso.

Tale giudizio è inappellabile.

Art. 5.

Il vincitore della borsa dovrà passare un intero anno scolastico (settembre-giugno) in America, presso l'università prescelta e avrà l'opportunità di visitare i grandi stabilimenti e le grandi aziende degli Stati Uniti.

Egli avrà inoltre obbligo di partire per l'America entro il termine che gli verrà assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 6.

L'importo della borsa sarà così corrisposto al vincitore dalla Società Italy-America:

dollari 150 saranno consegnati in Roma esclusivamente per le spese di viaggio;

dollari 250 saranno consegnati in New York all'arrivo.

I rimanenti dollari gli saranno corrisposti secondo le modalità che disporrà la Italy-America Society in New York e dovranno bastare alla fine dell'anno scolastico anche per il rimpatrio se è desiderato.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.